

Bruxelles, 26 giugno 2026  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0160 (NLE)

---

---

11187/26  
ADD 1

UD 192  
COASI 116  
POLCOM 240  
ASIE 28

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 297 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 297 annex.

---

All.: COM(2026) 297 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2026  
COM(2026) 297 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea**

**ALLEGATO**  
**DECISIONE N. 2/2026 DEL COMITATO DOGANALE UNIONE EUROPEA –**  
**SINGAPORE**

**del ...**

**relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di**  
**Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea**

IL COMITATO DOGANALE,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea, di seguito "l'Unione", e la Repubblica di Singapore, di seguito "Singapore", in particolare il capo 6 relativo alle dogane e alla facilitazione degli scambi e l'intesa 4 sul riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione e Singapore ("accordo") è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
- (2) L'articolo 6.3 dell'accordo prevede che le parti stabiliscano, se del caso, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.
- (3) L'intesa 4 dell'accordo sul riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato prevede, tra l'altro, che le parti dell'accordo concordino, con decisione del comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato ("AEO").
- (4) L'articolo 6.17 dell'accordo stabilisce che il comitato doganale può adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.
- (5) La sicurezza, la protezione e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma Secure Trade Partnership Plus ("STP Plus") a Singapore e il programma AEO nell'Unione.
- (6) Il programma STP Plus e il programma AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale promosse dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane ("quadro SAFE").
- (7) Il riconoscimento reciproco consente all'Unione e a Singapore di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.
- (8) Le visite in loco e una valutazione comune del programma AEO nell'Unione e del programma STP Plus a Singapore hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza dei rispettivi programmi sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.

DECIDE:

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

"autorità doganale": i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri nell'Unione e le autorità doganali di Singapore a Singapore, in appresso denominate collettivamente "autorità doganali" e individualmente "autorità doganale";

"operatore economico": una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci;

"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

"programma":

a) nell'Unione: lo status di operatore economico autorizzato (AEO) (sicurezza) concesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;

b) a Singapore: il Programma Secure Trade Partnership Plus, concesso a norma della sezione 143(1)(hb) della legge doganale del 1960.

"membri del programma": gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'Unione e lo status di membro STP Plus a Singapore, come indicato nella definizione di "programma" se indicati collettivamente.

## **Articolo 2**

### **Riconoscimento reciproco e attuazione della decisione**

1. I programmi dell'Unione e di Singapore sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e i membri dei programmi sono trattati in modo coerente con l'articolo 4.

2. L'Unione e Singapore attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.

## **Articolo 3**

### **Compatibilità**

1. Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità e l'equivalenza fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:

a) la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma;

b) la valutazione delle domande;

c) la concessione dello status di AEO e dello status di membro; nonché

d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

2. In termini di compatibilità ed equivalenza, la presente decisione rispecchia la struttura e l'ambito di applicazione attuali dei programmi di partenariato commerciale nell'Unione e a Singapore. La presente decisione non tiene conto delle future modifiche di ciascun programma. Le autorità doganali ritengono che per eventuali future modifiche del programma possa essere necessario procedere a ulteriori convalide comuni in modo soddisfacente per entrambe le autorità doganali.

3. L'Unione e Singapore garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operino nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.

#### **Articolo 4**

##### **Vantaggi**

1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.

2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 includono:

a) minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;

b) riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto della qualifica di membro del programma dall'altra autorità doganale al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;

c) trattamento prioritario all'atto dello sdoganamento: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale per garantire la facilitazione degli scambi in cui sono coinvolti membri del programma;

d) meccanismo di continuità operativa: le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i carichi prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali; nonché

e) ove possibile, priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione.

3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile.

4. Ciascuna autorità doganale:

a) può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;

b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa; nonché

c) può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra parte a norma della lettera a) unicamente per motivi equivalenti a quelli per cui sospenderebbe i membri del programma dal proprio programma.

5. Ciascuna autorità doganale, se lo ritiene opportuno, segnala le irregolarità riguardanti i membri del programma dell'altra autorità doganale a tale autorità doganale.

6. Una volta ricevute tali segnalazioni, l'altra autorità doganale riesaminerà immediatamente l'adeguatezza dei vantaggi e dello status concessi al membro del programma oggetto della segnalazione.

7. Per una maggiore certezza, la presente decisione non impone limiti all'Unione o a Singapore o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'intesa 3 dell'accordo, sulle ulteriori disposizioni in materia doganale o di un altro strumento applicabile fra l'Unione e Singapore o fra le autorità doganali.

## ***Articolo 5***

### ***Scambio di informazioni e comunicazione***

1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione:

a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi;

c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; nonché

d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale di Singapore al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica.

2. Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale di Singapore.

3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna autorità doganale trasmette all'altra autorità doganale unicamente i seguenti dati relativi a detto membro:

a) nome;

b) indirizzo;

c) status di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato;

d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile;

e) numero di identificazione unico (ad esempio: numeri STP Plus, EORI o AEO); nonché

f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.

A fini di maggior certezza, i dati di cui alla lettera c) non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione dello status di membro di tale membro del programma.

4. Le autorità doganali scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.

## ***Articolo 6***

### ***Trattamento delle informazioni***

1. Ciascuna autorità doganale:

a) salvo altrimenti disposto nella presente decisione, utilizza le informazioni, compresi gli eventuali dati personali ottenuti nell'ambito della presente decisione, al solo fine di attuazione, compreso il relativo monitoraggio; nonché

b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), ottiene previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni ad utilizzare le informazioni per altri fini. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni.

2. Ciascuna autorità doganale:

a) tratta come riservate le informazioni ottenute nell'ambito della presente decisione; nonché

b) offre almeno lo stesso livello di protezione delle informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione offerto alle informazioni ricevute dai membri del proprio programma.

3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera a), un'autorità doganale può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze. L'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni notifica l'autorità doganale che le ha trasmesse prima di farne tale uso.

4. Ciascuna autorità doganale:

a) divulga solo le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione ai fini per quali le ha ottenute; nonché

b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), se tenuta a divulgare informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi, l'autorità doganale informa in anticipo e per iscritto l'autorità doganale che ha inviato tali informazioni.

5. Ciascuna autorità doganale:

a) garantisce che le informazioni trasmesse siano accurate e aggiornate;

b) adotta o mantiene idonee procedure di cancellazione;

c) notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmesse siano inaccurate, incomplete, inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione;

d) adotta tutte le misure ritenute opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle informazioni di cui alla lettera c), per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore; nonché

e) conserva le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo per il tempo necessario ai fini dell'attuazione della stessa o ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.

6. Oltre a quanto disposto ai paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità doganale garantisce che:

a) siano previste misure di sicurezza (anche a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;

b) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione;

c) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione non siano divulgate a privati o a terzi, a Stati o a organismi internazionali che non siano parte dell'accordo o a qualsiasi altra autorità pubblica dell'Unione o di Singapore, salvo ove ciò sia richiesto in procedimenti giudiziari o amministrativi; nonché

d) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano sempre conservate in sistemi di archiviazione elettronici o cartacei sicuri e che si tengano registri o documentazione relativi ad accessi, divulgazione e uso delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale.

7. Ciascuna autorità doganale:

a) garantisce che i dati personali di un membro del programma dell'altra autorità doganale siano trattati in modo almeno equivalente al trattamento dei dati personali di un membro del proprio programma per quanto attiene all'accesso, alla rettifica e alla relativa tempistica, alla sospensione temporanea dell'uso o alla cancellazione; nonché

b) pubblica informazioni intese a informare i membri del programma in merito alla procedura applicabile per richiedere l'accesso, la rettifica, la sospensione temporanea dell'uso o la cancellazione dei loro dati personali.

8. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.

9. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.

10. La conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata al riesame della rispettiva autorità competente, che garantisce che le denunce o altri incidenti relativi alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:

a) nell'Unione: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati; nonché

b) a Singapore: l'autorità doganale di Singapore e il centro governativo operativo per la segnalazione degli incidenti.

## ***Articolo 7***

### ***Consultazione, monitoraggio e riesame***

1. Le autorità doganali risolvono eventuali questioni connesse all'interpretazione e all'attuazione della presente decisione attraverso consultazioni sotto gli auspici del comitato doganale.

2. Le autorità doganali collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare, anche mediante visite di

monitoraggio congiunte in loco, per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi dell'Unione e di Singapore.

3. Il comitato doganale riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:

a) scambi di opinioni in merito ai dati scambiati e ai vantaggi AEO di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati per il futuro o vantaggi AEO di cui all'articolo 4;

b) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;

c) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; nonché

d) riesame dell'attuazione dell'articolo 6.

## ***Articolo 8***

### ***Disposizioni finali***

1. La cooperazione ai sensi della presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione da parte del comitato doganale.

2. Il comitato doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra autorità doganale almeno trenta (30) giorni prima della data di sospensione. Tale comunicazione è trasmessa ai servizi competenti della Commissione europea e all'autorità doganale di Singapore, rispettivamente. Nonostante la sospensione della cooperazione ai sensi della presente decisione, le autorità doganali continuano a rispettare l'articolo 6 per garantire la protezione delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione.

4. L'Unione e Singapore possono denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte dell'accordo attraverso i canali diplomatici. La presente decisione cessa di produrre effetti trenta (30) giorni dopo che l'altra parte dell'accordo ha ricevuto la notifica scritta. Nonostante la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a rispettare l'articolo 6 per garantire la protezione delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione.

Fatto a [LUOGO], [DATA]

*Dal comitato doganale UE-Singapore*

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Singapore

(I copresidenti del comitato doganale)